



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 10/02/2023

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -TRIENNIO 2023-2025.

L'anno **duemilaventitre**, addì **dieci** del mese di **Febbraio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la **Giunta Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MUSATTI PAOLO	Sindaco	SI
BUFFOLI UGO	Vice Sindaco	SI
GAIA EMANUELA	Assessore	SI
FRANCHI ELENA	Assessore	SI
GITTI IVAN	Assessore	SI

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Laura Cortesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Paolo Musatti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -TRIENNIO 2023-2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 208 del D.lgs. 285, del 1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale, a far data dal 13.08.2010 stabilisce:

- al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all' educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- al comma 5-bis che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all' acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- al comma 5 che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4;

Richiamato inoltre l'art. 142 del citato D.Lgs. 285/1992 così come modificato dalla Legge 29.07.2010, n. 120 che prevede:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni,

Verbale di Giunta N° 9 del 10/02/2023

sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

Dato atto che la Giunta Comunale stabilisce, con cadenza annuale, le quote da destinare a ogni singola voce di spesa;

Ritenuto che è necessario fin d'ora determinare la previsione di entrata derivante dalle sanzioni per l'inosservanza del Codice della Strada per il triennio 2023-2025 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dall'art. 208 del codice della strada;

Dato atto che non si prevede di accertare proventi relativi all'art. 142 del D.Lgs. in considerazione del fatto che l'Ente è sprovvisto di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20.06.2002, n. 121 convertito con legge 1 agosto 2002, n. 168;

Ritenuto necessario fissare le quote di cui sopra;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione sono iscritti nel bilancio di

previsione 2023-2025, al titolo 3 delle entrate, tipologia 200 per una somma pari a €. 22.000,00 su ciascuna annualità;

- 2) Di precisare che non si prevede di accertare proventi relativi all'art. 142 del D. Lgs. n.285/1992 in quanto l'Ente non è dotato di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ai sensi dell'art. 4 del D.L. 20.06.2002 n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni
- 3) Di destinare, per le annualità 2023-2025, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla legge 120/2010, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, al netto della quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità (€.8.399,34), ammontanti a €. 13.600,66 (Tit. 3, tip. 200), come di seguito illustrato:

Entrate per sanzioni CDS vincolate: €. 6.800,33

Destinazione:

- **Lettera a) comma 4:**
Missione 10, Prog. 5, Titolo 1, macroaggregato 3, **€. 2.040,10** - potenziamento/messa a norma segnaletica stradale percentuale di destinazione **30,00%**;
 - **Lettera b) comma 4:**
Missione 3, Prog. 1, Titolo 1, macroaggregato 4, **€. 1.700,58** - accordi di collaborazione con personale polizia locale di altri Enti – percentuale di destinazione **25,00%**;
 - **Lettera c) comma 4:**
Missione 10, Prog. 5, Titolo 1, macroaggregato 3, **€. 3.060,15** - manutenzione ordinaria strade – percentuale di destinazione **45,00%**.
- 4) Di comunicare il presente provvedimento, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;
 - 5) Di dichiarare, con separata ed immediata votazione che ha riportato l'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Paolo Musatti

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi